



## ***Giunta Regionale della Campania***

### **ORDINANZA PRESIDENZIALE**

**OGGETTO:** Reiterazione ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 152/2006 per l'impianto di stoccaggio e trasferimento in località Sardone nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA)



## ***Giunta Regionale della Campania***

PREMESSO che

- a. con Ordinanza n. 25 del 20/02/2004 emanata dal Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti, bonifiche e tutela delle acque nella regione Campania, delegato ex O.P.C.M n. 2425/96 e successive, l'impianto sito nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA) - località Sardone, gestito dalla Società consortile GES.CO Ambiente Scarl in liquidazione, è stato autorizzato "alla trasferimento dei rifiuti urbani prodotti dai Comuni della Provincia di Salerno e delle altre Province della Campania";
- b. l'art. 5 comma 2 del Decreto Legge n.195/2009, convertito in legge 26/02/2010 n. 26, dispone che "Le previsioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate nell'ambito dell'emergenza rifiuti nella Regione Campania cessano di avere efficacia alla data del 31 dicembre 2009...";
- c. la Società GES.CO Ambiente Scarl, con nota n. 48/I in data 29/12/2009 assunta al protocollo della Regione al n. 2009.1124051 del 30/12/2009 ha richiesto alla Regione Campania - Settore Ecologia, Tutela Ambiente e protezione Civile di Salerno l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 152/2006 per lo stoccaggio provvisorio e il trattamento di rifiuti urbani per l'impianto ubicato in località Sardone, nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA);
- d. in data 21/06/2011 presso il Settore Provinciale di Salerno dell'A.G.C. 05 – Ecologia si è svolta la Conferenza di servizi per l'ottenimento dell'autorizzazione per la realizzazione dell'impianto di stoccaggio provvisorio e trasferimento di rifiuti urbani e assimilabili ai sensi degli artt. 208 e 269 del d.lgs. n. 152/2006 all'esito della quale la seduta è stata rinviata a data da destinarsi in attesa che siano definite le problematiche legate alla disponibilità o meno dell'area su cui ricade l'impianto e quant'altro esposto dagli enti partecipanti nel corso della Conferenza;
- e. con Ordinanza n. 04 del 05/01/2010, assunta ai sensi dell'art. 191 comma 1 del D.lgs 152/2006, il Presidente della Provincia di Salerno ha autorizzato all'esercizio temporaneo e speciale l'impianto in località Sardone nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA) per lo stoccaggio e la trasferimento dei rifiuti urbani conferiti dai Comuni della Provincia di Salerno;
- f. con propria ordinanza n. 1 del 23/07/2010, adottata ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 152/2006, per le motivazioni nella stessa esplicitate, si è ordinato, in deroga al citato art. 208 del D.lgs 152/2006, l'esercizio temporaneo e speciale del suindicato impianto in località Sardone nel Comune di Giffoni Valle Piana, per lo stoccaggio e la trasferimento dei rifiuti urbani conferiti dai Comuni campani con riferimento ai codici CER: 20.03.01: rifiuti urbani non differenziati; 20.01.08: rifiuti biodegradabili di cucine e mense; 20.02.01: rifiuti biodegradabili, nella quale si prescriveva che la gestione dell'impianto dovesse rimanere, provvisoriamente e fino a nuovo provvedimento, affidata alla stessa Società consortile GES.CO. Ambiente s.c.a.r.l. e che dovessero essere adempiute le seguenti prescrizioni ARPAC e ASL formalizzate nel verbale di sopralluogo del 13/07/2010:
  - f.1 nel piazzale "A" ai fini della trasferimento dell'umido è necessario che sia completata la chiusura del perimetro del capannone e realizzato un adeguato sistema di abbattimento delle emissioni odorigene;
  - f.2 l'umido non deve stazionare oltre le 48 ore sul piazzale "A";



## ***Giunta Regionale della Campania***

- f.3 le quantità da trasferire non devono essere superiori a quelle dettate dalla delibera di Giunta Regionale n. 1411/2007;
- f.4 mantenere costantemente puliti i piazzali e le vie interne dell'impianto;
- f.5 provvedere al controllo dello sviluppo di agenti infestanti anche tramite interventi di disinfestazione e derattizzazione;
- g. con propria ordinanza n. 1 del 01/02/2011 in deroga all'art.208 del D.lgs 152/2006, per le motivazioni nella stessa esplicitate, si è ordinato l'esercizio temporaneo e speciale dell'impianto in oggetto per lo stoccaggio e la trasferimento nell'area coperta A, dei rifiuti urbani conferiti dai Comuni campani con riferimento ai codici CER:
- 20.01.08: rifiuti biodegradabili di cucine e mense,
  - 20.02.01: rifiuti biodegradabili,
- con le seguenti prescrizioni ARPAC e ASL formalizzate nel verbale di sopralluogo del 24/01/2011:
- g.1 completare la chiusura del capannone del piazzale "A", realizzando adeguati sistemi di chiusura dei varchi di accesso;
- g.2 verificare il corretto funzionamento del sistema di drenaggio dei liquidi di percolazione prodotti nell'ambito del capannone del piazzale "A" al fine di scongiurare l'accumulo ed il ristagno degli stessi con conseguente produzione di esalazioni maleodoranti;
- g.3 provvedere allo smaltimento dei reflui contenuti nelle vasche innanzi citate;
- h. con propria ordinanza n. 6 del 01/08/2011 in deroga all'art. 208 del D.lgs 152/2006, per le motivazioni nella stessa esplicitate, si è ordinato l'esercizio temporaneo e speciale dell'impianto in oggetto per lo stoccaggio e la trasferimento nell'area coperta A, dei rifiuti urbani conferiti dai Comuni campani con riferimento ai codici CER:
- 20.01.08: rifiuti biodegradabili di cucine e mense,
  - 20.02.01: rifiuti biodegradabili,
- con le seguenti prescrizioni dell'ARPAC di Salerno e dell'ASL di Salerno, formalizzate nel verbale di sopralluogo, trasmesso con nota del Dipartimento provinciale ARPAC di Salerno n. 10338 del 21/07/2011, in esito al quale si è espresso parere favorevole al prosieguo delle attività:
- h.1 completare la chiusura dei varchi di accesso del capannone A,
- h.2 verificare il corretto funzionamento del sistema di drenaggio dei liquidi di percolazione prodotti nell'ambito del capannone del piazzale A al fine di scongiurare l'accumulo e il ristagno degli stessi con conseguente produzione di esalazioni maleodoranti,
- h.3 provvedere allo smaltimento dei reflui contenuti nelle vasche di raccolta dei reflui.
- i. l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trasferimento in parola, quale forma speciale di gestione dei rifiuti, è stato consentito nelle predette ordinanze stante il mancato rilascio dell'autorizzazione ordinaria, richiesta al Settore Ecologia Tutela Ambiente e Protezione Civile di Salerno della Regione Campania.

### **CONSIDERATO**

- a. che con Ordinanza del Commissario di Governo per l'emergenza Rifiuti nella Regione Campania n. 3/2004 è stato disposto di dare avvio agli interventi di integrazione e razionalizzazione impiantistica per la costruzione, tra gli altri, dell' "impianto di compostaggio di potenzialità pari a 30.000 tonn/anno in Giffoni Valle Piana (SA)".



## ***Giunta Regionale della Campania***

- b. che l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31/10/2008 n. 3710 - art. 5 ha disposto che:
- b.1 “al fine di accelerare le iniziative dirette alla tempestiva restituzione dei poteri agli enti ordinariamente competenti, le Missioni di cui all'art. 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3705 del 18/09/2008, ognuna per quanto di competenza, venivano autorizzate a trasferire al bilancio regionale le residue risorse finanziarie assegnate per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 2014 del 2003 e successive, a valere su Fondi POR, annualità 2000-2006 - misura 1.7, nonché a trasmettere la pertinente documentazione tecnica-amministrativa.
- b.2 la Regione Campania, avvalendosi delle residue risorse finanziarie di cui al comma 1, avrebbe provveduto:
- alla conclusione degli interventi in fase di avanzata realizzazione ed alla relativa rendicontazione;
  - all'esecuzione di quelli non ancora realizzati;
  - alla riprogrammazione finanziaria delle somme non utilizzate.
- c. che con atto di Giunta del 27/03/2009 n. 619 la Regione Campania deliberava di prendere atto che la Regione Campania subentra nella gestione amministrativa di cui all'art. 5 OPCM n.3710/2008 limitatamente:
- alla conclusione degli interventi in fase di avanzata realizzazione e alla relativa rendicontazione;
  - all'esecuzione di quelli non ancora realizzati;
  - alla riprogrammazione finanziaria delle somme non utilizzate;
- rispondendo delle obbligazioni derivanti dalle attività poste in essere a decorrere dal 1 gennaio 2009 atteso anche che il D.L. 90/2008 convertito nella Legge 123/08 prevede, comunque, la prosecuzione delle altre attività del Sottosegretariato all'emergenza rifiuti sino al 31/12/2009;
- d. con atto di Giunta del 21/06/2011 n. 314 la Regione Campania deliberava *di individuare tra gli interventi da completare, riportati nell'allegato IV del RFE POR 2000 -2006, gli impianti di seguito indicati che sono funzionalmente collegati all'attività di riorganizzazione ed ampliamento della rete di impianti pubblici destinati al recupero di materia dai rifiuti e coerenti con i criteri di selezione delle operazioni del POR FESR 2007/13 di cui alla DGR 879/08 destinando € 11.108.270,74 a valere sulle risorse allo scopo destinate dalla DGR 891 /2010 per: completamento Impianto di compostaggio nel Comune di Giffoni Valle Piana Cod. SMILE n. 100179 per un importo provvisorio di € 6.411.154,02;*
- e. che con atti di Giunta n. 417 del 04/08/2011 e n. 603 del 29/10/2011 la Regione Campania deliberava:
- e.1 di prendere atto delle risultanze della ricognizione effettuata dall'A.G.C. 08 Settore 02 e formalizzata con la nota prot. 499344/2011, delle verifiche espletate con i Responsabili di Misura del POR 2000-2006 – Fondi FESR e FSE e dei Settori cui è affidata la gestione dei progetti già ammessi a finanziamento sulle risorse liberate, in merito alle economie di spesa formatesi nell'esercizio finanziario 2010 correlate ad entrate con vincolo di destinazione già accertate;
- e.2 di procedere, ai sensi dell'art. 29, comma 4, lettera d), della L. R. n. 7/2002, alla reinscrizione delle risorse oggetto della predetta ricognizione, limitatamente a quota parte dell'Asse I del POR Campania 2000-2006, sul capitolo 2185 – UPB 22.79.214 omissis



## ***Giunta Regionale della Campania***

- e.3 di attribuire la gestione dello stanziamento di competenza del capitolo 2186 all'A.G.C. 21, Settore 02 per un importo pari a € 11.108.270,74 (di cui € 6.411.154,02 per il completamento dell'Impianto di compostaggio nel Comune di Giffoni Valle Piana);
- f. che con Decreto Dirigenziale n. 16 del 21/11/2011 sono state impegnate le somme necessarie per la ripresa dei lavori di completamento dell'impianto di cui alla deliberazione di G.R. n.314/2011 ubicato nel Comune di Giffoni Valle Piana (Sa) pari ad € 6.411.154,02;
- g. che con Decreti Dirigenziali nn. 17 – 18 - 19 – 20 - 21 del 29/11/2011 sono state definite le indennità di espropriazione provvisoria e le indennità di occupazione dei beni occupati per l'esecuzione dei lavori in argomento;
- h. che i termini fissati dai decreti di cui sopra, notificati ai sensi del DPR 327/2001 ai soggetti interessati per l'accettazione o il rifiuto delle indennità, sono scaduti per le ditte proprietarie, per cui è necessario provvedere alla erogazione diretta delle somme, ovvero a costituire il deposito Amministrativo presso la Direzione Provinciale del Tesoro;
- i. che con decreto dirigenziale n. 3 del 19/01/2012 è stata disposta la proroga per due anni dei termini di occupazione in via d'urgenza a favore della Regione (in scadenza il 22/01/2012) per le aree interessate, con riserva di perfezionare, non appena approvato il bilancio per l'E.F. 2012, la procedura di esproprio, previo deposito delle previste indennità, già impegnate con DD n. 30 del 28/12/2011, presso la Direzione Provinciale del Tesoro;

### **CONSIDERATO ALTRESÌ**

- j. che la legge regionale n. 4 del 28/03/2007 e s.m.i. (*Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*) all'art. 18 (*Patrimonio, bilancio e fabbisogno finanziario dell'autorità d'ambito*) prevede, al comma 5, che *“La Regione, la Provincia e i Comuni trasferiscono alle Autorità d'ambito la titolarità dei beni e delle attrezzature nonché degli impianti realizzati sul territorio con fondi regionali, provinciali o comunitari inerenti il ciclo dei rifiuti”*,
- k. che la stessa legge all'art. 20 (*Affidamento del servizio*) prevede, al comma 2, che: *“Alla Provincia è trasferito l'esercizio delle competenze degli enti locali consorziati in materia di gestione integrata dei rifiuti.”* ed al comma 3 che: *“La Regione trasferisce alle province la titolarità dei propri beni, attrezzature ed impianti inerenti il ciclo dei rifiuti.”*
- l. che l'art. 191 del D.lgs 152/2006 rubricato *“Ordinanze contingibili ed urgenti e poteri sostitutivi”* statuisce al comma 1. che *“Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito*



## ***Giunta Regionale della Campania***

*delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi”;*

- m. che il comma 4 del predetto art. 191, così come modificato dall’art. 9 comma 8 della Legge n. 123/2008, prevede che *“Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti.”;*
- n. che finora la succitata Ordinanza n. 1 del 23/07/2010 è stata reiterata per un periodo di 12 mesi con le già richiamate Ordinanze n. 1 del 01/02/2011 e n. 6 del 01/08/2011, lasciando di fatto la possibilità, alla luce del dispositivo del comma 4 dell’art. 191 del D.lgs 152/2006, di estenderne l’efficacia per ulteriori sei mesi;
- o. che l’art. 1, comma 7-bis del D.L. 26/11/2010, n. 196 convertito in legge 24/01/2011n. 1prevede che: *“Nella permanenza di condizioni di criticità derivanti dalla non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti prodotti nella regione Campania e fino alla completa realizzazione dell'impiantistica necessaria per la chiusura del ciclo integrato dei rifiuti prevista dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, il Presidente della regione Campania provvede, ...con una o più ordinanze, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'apprestamento delle misure occorrenti a garantire la gestione ottimale dei rifiuti e dei relativi conferimenti per ambiti territoriali sovra provinciali;*
- p. che in attuazione di tale articolo il Presidente della Giunta regionale ha emanato le Ordinanze n. 2 del 08/07/2011, n. 3 del 14/07/2011, così come integrata con Ordinanza n. 4 del 5/07/2011, nonché n. 5 del 30/07/2011;
- q. che, con proprie note prot. n. 9053 UDGP/GAB/VCG2 del 04/07/2011, prot. n. 9443 UDGP/GAB/VCG2 del 08/07/2011 e prot. n. 10047 UDGP/GAB/VCG2 del 19/07/2011 indirizzata, tra gli altri, al Presidente della Provincia di Salerno si è rappresentato ai destinatari che, nell’ambito delle rispettive attribuzioni previste dalla vigente normativa statale e regionale, essi sono tenuti ad adottare ogni idonea misura, anche coordinata, atta a consentire tempestivamente il temporaneo stoccaggio dei rifiuti giacenti nei rispettivi territori, facendo ricorso a tutti gli strumenti approntati dal vigente ordinamento, ivi compresi quelli di cui all’art. 191 del codice dell’ambiente;
- r. che il sito di stoccaggio e trasfenza in località Sardone nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA) risulta ancora indispensabile per il conferimento della frazione organica da Raccolta Differenziata dei Comuni della provincia di Salerno e delle altre province campane e che il mancato conferimento dell’umido in tale sito comporterebbe una ripercussione sul ciclo di gestione integrata dei rifiuti, vanificando la funzionalità della raccolta differenziata;



## ***Giunta Regionale della Campania***

- s. che, pertanto, il mancato utilizzo del predetto impianto, con la conseguenziale immediata ripercussione sulla corretta funzionalità del ciclo di gestione integrata dei rifiuti in ambito regionale, comporterebbe il rischio grave di insorgenza di situazioni di emergenza per la salute pubblica e per l'ambiente, e che allo stato attuale, non si ravvisa alternativa all'emanazione dell'ordinanza in oggetto;
- t. che il suddetto impianto di stoccaggio è funzionale alla realizzazione dell'intero progetto dell'impianto di compostaggio che rientra nel PRGRU approvato dalla Regione Campania con D.G.R. n., 8 del 23/01/2012;

### **PRESO ATTO**

- a. del non ancora intervenuto completamento della procedura autorizzativa ordinaria di cui all'art. 208 del d.lgs 152/2006 avviata dal gestore dell'impianto presso lo STAP di Salerno;
- b. che la Ges.Co Ambiente s.c.a.r.l., con nota n. 52 del 09/01/2012 ha chiesto, stante la scadenza imminente dell'Ordinanza n. 6/2011, il rilascio di un'autorizzazione regionale o altro provvedimento provvisorio idoneo a garantire il prosieguo delle attività;

### **RITENUTO**

- a. che sussistano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 152/2006;
- b. necessario assicurare la regolare gestione del ciclo dei rifiuti urbani all'interno dell'intero territorio regionale, anche a livello interprovinciale, allo scopo di evitare l'insorgenza di nuove situazioni di emergenza;
- c. di dover consentire la prosecuzione delle attività nell'impianto di trasferta in oggetto al servizio dei Comuni campani;
- d. di dover pertanto reiterare il ricorso alla speciale gestione di rifiuti disposta con le ordinanze di cui in premessa, adottate ai sensi dell'art. 191 del d.lgs 152/2006, sussistendo i presupposti di cui al comma 4 del citato articolo;

### **DATO ATTO**

ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 della sussistenza delle particolari esigenze di celerità del procedimento in relazione alla necessità e all'urgenza di prevenire un grave pericolo alla salute pubblica;



## ***Giunta Regionale della Campania***

PRECISATO che il presente atto è emanato ai soli fini organizzativi dei flussi dei rifiuti e per assicurare un regolare servizio di gestione del servizio pubblico e che gli obblighi economici derivanti dal presente atto rimangono a carico delle parti e/o di eventuali terzi controinteressati;

### **VISTI**

- a. l'Ordinanza del Commissario di Governo per l'Emergenza Rifiuti nella Regione Campania n. 3/2004
- b. l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31/10/2008 n. 3710;
- c. la D.G.R. n. 619 del 27/03/2009;
- d. la D.G.R. n. 314 del 21/06/2011
- e. la D.G.R. n. 417 del 04/08/2011;
- f. la D.G.R. n. 603 del 29/10/2011;
- g. D.G.R. n., 8 del 23/01/2012
- h. l'art. 191 del D.Lgs 152/2006;
- i. l'art. 1, comma 7-bis D.L. 26/11/2010, n. 196 convertito in legge 24/01/2011 n. 1;
- j. la Legge Regionale n. 4 del 28/03/2007 e s.m.i.
- k. la nota dell'AGC 21 n. 0262182 del 01/04/2011 con la quale si chiarisce che la GES.CO svolge le proprie attività in base ad ordinanza del Presidente della Giunta regionale ed alle precedenti emanate dalle gestioni commissariali, nelle more del completamento del progetto per la realizzazione dell'impianto di compostaggio di potenzialità pari a 30.000 ton/a nella località e nell'area di sedime in oggetto, finanziato con i fondi comunitari del POR Campania 2000-2003 della Regione Campania mis.1.7., per il quale l'Amministrazione regionale ha in corso procedure di esproprio e si fa espressa riserva di promuovere l'adozione dei necessari provvedimenti che regolino tale rapporto;
- l. la citata nota del Presidente della Giunta della Regione Campania prot. n. 9053 UDGP/GAB/VCG2 del 04/07/2011;
- m. l'Ordinanza n. 1 del 01/02/2011;
- n. l'Ordinanza n. 6 del 01/08/2011;
- o. le Ordinanze n. 2 del 08/07/2011, n. 3 del 14/07/2011, così come integrata con Ordinanza n. 4 del 5/07/2011, nonché n. 5 del 30/07/2011;
- p. il Decreto Dirigenziale n. 16 del 21/11/2011;
- q. i Decreti Dirigenziali nn. 17 – 18 - 19 – 20 - 21 del 29/11/2011;
- r. il Decreto Dirigenziale n. 30 del 28/12/2011;
- s. il Decreto Dirigenziale n. 3 del 19/01/2012;
- t. la nota prot. n. 75355 del 31/01/2012 con la quale il Coordinatore dell'A.G.C. 21 ha chiesto al Dipartimento ARPAC di Salerno ed alla ASL – Dipartimento di prevenzione servizio igiene e sanità pubblica, di attestare, in continuità con quanto già avvenuto in precedenza, il necessario livello di tutela della salute e dell'ambiente;
- u. la nota del Dipartimento di prevenzione servizio igiene e sanità pubblica dell'ASL di Salerno n. 1230 del 31/01/2012 con la quale si esprime parere favorevole per il rinnovo dell'Ordinanza ex art 191 del D.lgs 152/06 confermando le precedenti valutazioni in ordine alle misure da adottare per la tutela sanitaria per la popolazione già espresse nel precedente verbale di sopralluogo;
- v. il verbale di sopralluogo del 31/01/2012 presso l'impianto di trasferimento in località Sardone del Comune di Giffoni Valle Piana (SA), acquisito con prot. n. 78236 del 01/02/2012, all'esito del quale i rappresentanti dell'ARPAC, constatati i requisiti tecnici dell'area, hanno espresso parere favorevole



## ***Giunta Regionale della Campania***

al prosieguo delle attività, fatta salva la corretta applicazione dell'art 191 del D.lgs 152/2009 s.m.i. relativamente ai tempi massimi di reiterazione delle ordinanze;

- w. la nota prot. n. 82255 del 02/02/2012 con la quale il Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Salerno esprime l'assenso all'adozione del provvedimento di rinnovo dell'ordinanza contingibile ed urgente n. 6 del 01/08/2011 adottata ai sensi dell'art. 191 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore con la sottoscrizione del presente provvedimento

### **ORDINA**

1. in deroga all'art. 208 del D.lgs 152/2006 ed ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 152/06, la prosecuzione dell'esercizio temporaneo e speciale dell'impianto in località Sardone nel Comune di Giffoni Valle Piana, per lo stoccaggio e la trasferralza nell'area coperta A, dei rifiuti urbani conferiti dai Comuni campani con riferimento ai codici CER:
  - 20.01.08: rifiuti biodegradabili di cucine e mense,
  - 20.02.01: rifiuti biodegradabili.
2. la gestione dell'impianto rimane, provvisoriamente e fino a nuovo provvedimento, affidata alla stessa Società consortile GES.CO. Ambiente s.c.a.r.l., con sede in Salerno, via Case Rosse, che dovrà operare garantendo sempre e comunque un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 178 del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 e s.m.e.i., nonché delle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e salute dei lavoratori e delle prescrizioni ARPAC e ASL già formalizzate in occasione dell'emissione delle precedenti ordinanze e confermate nella nota del Dipartimento di prevenzione servizio igiene e sanità pubblica dell'ASL di Salerno n. 1230 del 31/01/2012 e nel verbale di sopralluogo del 31/01/2012 del Dipartimento ARPAC di Salerno che si intendono integralmente trascritte e facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trasferralza in parola, è consentito per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di adozione del presente provvedimento;
4. l'efficacia della presente ordinanza cessa comunque qualora anteriormente alla scadenza sia rilasciata l'autorizzazione ordinaria dal Settore Ecologia Tutela Ambiente e Protezione Civile di Salerno della Regione Campania;
5. l'efficacia della presente ordinanza cessa altresì, qualora alla ripresa dei lavori di completamento per il realizzando impianto di compostaggio, la cui area di intervento interseca con l'area di sedime dell'impianto di stoccaggio e trasferralza, non sia congiuntamente attestata da parte del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione del costruendo impianto e dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) dell'impianto di stoccaggio e trasferralza l'inesistenza di rischi di interferenza tra i lavori di costruzione e gestione dell'impianto ;



### ***Giunta Regionale della Campania***

6. nessun onere può essere vantato da GES.CO s.c.a.r.l. oltre le spettanze ad essa già corrisposte dalle Amministrazioni locali conferenti le frazioni umide qui autorizzate, viceversa GES.CO s.c.a.r.l. dovrà accantonare le somme corrispondenti al canone di locazione dei suoli oggetto della presente ordinanza, nelle more del completamento delle procedure di esproprio;
7. La presente ordinanza è trasmessa:
  - 7.1 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
  - 7.2 al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
  - 7.3 al Ministero della Salute,
  - 7.4 al Ministero delle Attività Produttive,
  - 7.5 alle Amministrazioni provinciali della Regione Campania,
  - 7.6 al Sig. Prefetto di Salerno,
  - 7.7 a GES.CO s.c.a.r.l..

Caldoro